



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Paola, Dott. Carlo Le Pera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 68 R.G.A.C. dell'anno 2013

TRA

[redacted] rappresentato e difeso dal Dott. [redacted]
attore.

CONTRO

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.p.A. - in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Cavallo - convenuta.

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] conveniva in
giudizio la Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a., per sentirla condannare al
pagamento del corrispettivo previsto in conseguenza del danno subito dalla
propria vettura, modello [redacted] tg. [redacted] ad opera di ignoti.

L'attore esponeva di essere assicurato con la suddetta compagnia per gli
"eventi socio politici e naturali a valore commerciale con uno scoperto per
ogni sinistro pari al 10% dell'importo liquidato, con un minimo di €
150,00".

N° 68/13 R.G.A.C

N° 300 Sent. 13

N° / Rep.

N° 1248 Cron. 13

Oggetto:

risarcimento danni

06.06.2013

24.07.2013

13 0 LUG. 2013

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Carlo Le Pera
- Avvocato -

Esponeva ancora, che il giorno 20.01.2010, [REDACTED] si recava a Paola alla guida della suddetta vettura che alle 20.30 circa, lasciava in sosta, chiudendola regolarmente a chiave, nelle immediate vicinanze del "Ristorante [REDACTED]", dove cenava in compagnia di [REDACTED]. Terminata la cena, alle ore 22.30 circa, andando a riprendere la vettura, il conducente [REDACTED] constatava che medio tempore l'automobile era stata vistosamente danneggiata da ignoti.

In particolare, in seguito alla rottura del deflettore posteriore sinistro, ignoti si erano introdotti all'interno della vettura e avevano apportato tagli su tutti i sedili e rigato la completa carrozzeria con esclusione del tetto.

L'istante chiedeva l'intervento degli agenti del Commissariato di Paola i quali constatavano i danni e redigevano un verbale di intervento.

Il danno veniva stimato dal proprietario dell'auto nell'importo complessivo di € 4.356,00, ma la compagnia assicuratrice non corrispondeva alcuna somma.

La Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a., ritualmente citata, si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda sostenendo l'inattendibilità e la contraddittorietà delle ragioni di parte attrice e pertanto, l'infondatezza della pretesa giudiziale.

La causa veniva istruita e trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte attrice ha chiesto la condanna della compagnia assicuratrice Fondiaria Sai al pagamento del corrispettivo previsto per il danneggiamento

della propria vettura, modello [REDACTED] tg. [REDACTED] avvenuto ad opera di ignoti.

La compagnia assicuratrice convenuta ha sostenuto l'inattendibilità delle circostanze narrate dall'attore affermando che è improbabile che l'evento si sia verificato nel parcheggio di un ristorante che comunque è connotato da un modesto andirivieni di persone, che è poco probabile che i malfattori non siano stati visti dal personale del ristorante o dagli avventori atteso che dalle [REDACTED] la visuale si proietta dal parcheggio. Ha infine dedotto che il perito incaricato dall'assicurazione per la ricognizione dei danni ha riscontrato una incompatibilità fra le morsettiere elettriche dei sedili rispetto ai corrispondenti della carrozzeria.

In sostanza, la compagnia assicuratrice ha affermato la non veridicità dei fatti narrati dall'attore, posti a fondamento della domanda di pagamento.

Al fine di provare la propria domanda, l'attore ha prodotto l'attestazione di intervento redatto dagli agenti del commissariato di Paola, la querela dal medesimo sporta, e una ricevuta fiscale rilasciata dal "Ristorante [REDACTED]

Viste le deduzioni formulate dalla compagnia assicuratrice convenuta in ordine alla veridicità dell'evento dedotto in giudizio, le suddette produzioni non sono idonee a provare il fondamento dell'assunto di parte attrice.

Infatti incombe sull'attore la prova che il danneggiamento si sia verificato nel luogo e nel periodo temporale dal medesimo indicato e che sia effettivamente avvenuto ad opera di ignoti.

La prova può essere fornita con ogni mezzo, anche facendo ricorso ad indizi, purché gravi precisi e concordanti.

Tale prova non emerge dal verbale di intervento redatto dagli agenti del commissariato di Paola i quali riferiscono, per propria diretta cognizione soltanto che la vettura, nel momento dell'intervento, si trovava in sosta nel parcheggio del ristorante [REDACTED] mentre poi descrivono quanto riferito loro dal [REDACTED]

Allo stesso modo non può costituire prova dei fatti la ricevuta fiscale del ristorante che nulla prova in ordine alla circostanza che la vettura prima di essere posteggiata nel parcheggio del ristorante era integra.

Inoltre, la suddetta ricevuta è difficilmente riferibile al [REDACTED] atteso che non indica il nome del cliente e appare redatta per una cena consumata da tre persone, mentre contrariamente, il [REDACTED] afferma di avere cenato in compagnia di [REDACTED]

Sarebbe invece stata utile, al fine di fornire la prova del danneggiamento nel tempo e nel luogo asserito dall'attore, la prova testimoniale articolata dal medesimo ed ammessa in sede di istruzione della causa.

In ordine a tale prova però, è stata dichiarata la decadenza per la mancata comparizione del difensore all'udienza designata per l'assunzione.

Posto quanto sopra, la domanda deve essere rigettata in quanto non provata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Definitivamente decidendo sulla domanda proposta da [REDACTED] rigetta la domanda e condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. che liquida in complessivi € 400,00 per compensi, oltre rimb. forf. iva e cpa come per legge.

Paola, li 24.07.2013




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

Depositato in Cancelleria

30 LUG. 2013

Oggi

Il Cancelliere
(Argentino Franca)



Il Giudice di Pace

Dott. Carlo Le Pera